

DECISIONE (PESC) 2022/637 DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 2022

che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/339 ⁽¹⁾, che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a coprire il finanziamento dell'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.
- (2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/472 ⁽²⁾, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 aumentando l'importo di riferimento finanziario portandolo a 100 000 000 EUR.
- (3) Alla luce dell'aggressione armata da parte della Federazione russa contro l'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 50 000 000 EUR destinati a finanziare l'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine. La durata della misura di assistenza dovrebbe altresì essere prorogata di 24 mesi.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La durata della misura di assistenza è di 60 mesi dall'adozione della presente decisione.»;
- 2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 150 000 000 EUR.»;
- 3) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 150 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci degli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2022/472 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 45).

